

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	162
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	166
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative del Relatore e del Governo e relativi subemendamenti</i>)	168

SEDE REFERENTE

Martedì 9 febbraio 2016.— Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 12.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.

C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Luca SANI, *presidente*, avverte che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica, quindi, che sono stati ritirati gli emendamenti 7.8 Terrosi e Cenni 1.17.

Ricorda che la Commissione ha proceduto, nella seduta del 4 febbraio scorso, all'esame delle proposte emendative dall'articolo 1 fino all'articolo 28, con l'accantonamento delle proposte emendative sulle quali era necessario procedere ad un approfondimento.

Avverte che il relatore ha presentato le ulteriori proposte emendative 1.501, 8.0500, 8.0501, 11.500, 25.0500, 25.0501 e 25.0502 e che il Governo ha presentato l'emendamento 9.600 (*vedi allegato 2*).

Tali proposte emendative sono in distribuzione.

Niccodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, illustra le proposte emendative testé annunciate dal presidente, delle quali raccomanda l'approvazione. Fa presente, al riguardo, che si tratta di proposte emendative che tengono conto dei rilievi formulati da vari gruppi, ai quali rivolge un ringraziamento per il proficuo contributo, e che recepiscono, inoltre, le osservazioni emerse nel corso delle audizioni dei soggetti rappresentanti le filiere interessate. Auspica, infine, che si pervenga ad un testo condiviso da tutte le forze politiche.

Il viceministro Andrea OLIVERO illustra l'emendamento 9.600 del Governo, volto a riformulare l'articolo 9 del provvedimento in esame, in materia di riordino di società vigilate dal Ministero delle politiche agricole.

Luca SANI, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti a tali proposte emendative è fissato per le ore 13.30.

Francesco CATANOSO GENOESE detto Basilio Catanoso (FI-PdL) manifesta il proprio disaccordo in relazione alla modalità di procedere nell'*iter* del provvedimento in esame, che, a seguito delle ulteriori proposte emendative testé presentate, volte ad introdurre nuove materie, non presenterebbe il carattere di organicità e non riordinerebbe, pertanto, la normativa di settore. Esprime, quindi, una valutazione negativa sul contenuto degli emendamenti in esame.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) chiede alla presidenza chiarimenti circa il proseguo dei lavori della Commissione.

Luca SANI, *presidente*, avverte che, alla ripresa della seduta, si riprenderà dall'esame delle proposte emendative accantonate.

Paolo RUSSO (FI-PdL) chiede alla presidenza se sia contestualmente possibile conoscere le eventuali riformulazioni di proposte emendative da parte del relatore.

Luca SANI, *presidente*, avverte che le eventuali proposte di riformulazione da parte del relatore verranno illustrate quando si passerà all'esame delle proposte stesse.

Niccodemo Nazzareno OLIVIERIO (PD), *relatore*, manifesta la propria disponibilità al fine di procedere a soluzioni il più possibile condivise.

Luca SANI, *presidente*, sospende, pertanto, la seduta che riprenderà alle 13.30.

La seduta sospesa alle 12.30 è ripresa alle 13.40.

Luca SANI, *presidente*, comunica che sono stati presentati otto subemendamenti agli emendamenti del relatore, che sono in distribuzione (*vedi allegato 2*).

Avverte, quindi, che la Commissione passerà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1. Avverte, inoltre, che l'emendamento Cenni 1.17 è stato ritirato.

Nicodemo Nazzareno OLIVIERIO esprime un parere favorevole sull'emendamento Mongiello 1.86, come riformulato (*vedi allegato 1*) e propone una identica riformulazione degli emendamenti Pastorelli 1.7, Gallinella 1.29 e Luciano Agostini 1.85 (*vedi allegato 1*).

Invita al ritiro degli emendamenti Taricco 1.87 e 1.88 e propone una riformulazione dell'emendamento Taricco 1.89 (*vedi allegato 1*). Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Rostellato 1.90.

Propone, quindi, una riformulazione dell'emendamento Gallinella 1.31 (*vedi allegato 1*).

Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Carra 1.107.

Propone quindi di accantonare l'emendamento in materia di ippica L'Abbate 1.34 per riferirlo all'articolo 9 al fine di porlo in votazione contestualmente agli articoli aggiuntivi L'Abbate 1.08 e 1.016, Cova 5.01 e all'emendamento Sani 9.2, aventi analogo oggetto.

Parimenti, propone che gli identici emendamenti, L'Abbate 1.40, Romanini 1.102, Zaccagnini 1.20 e Russo 1.77, unitamente all'articolo aggiuntivo Schullian 8.02, siano posti in votazione subito dopo la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Propone altresì che l'emendamento Gagnarli 1.41, sulla birra artigianale, unitamente agli articoli aggiuntivi Gagnarli 1.09, Pagani 25.01 e Zaccagnini 29.03, 29.04 e

29.05, siano posti in votazione dopo la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Propone, quindi, una riformulazione degli identici emendamenti Cenni 1.5, Zaccagnini 1.9, Russo 1.69 e Falcone 1.95.

Propone ancora che gli identici emendamenti Cenni 1.6, L'Abbate 1.62, Zaccagnini 1.8, Russo 1.79 e Guidesi 1.57, unitamente all'articolo aggiuntivo Russo 29.010 siano posti in votazione subito dopo la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Propone quindi che l'emendamento Massimiliano Bernini 1.63, gli emendamenti Taricco 1.94 e gli identici emendamenti Zaccagnini 1.21, Russo 1.78 e Dorina Bianchi 1.50, unitamente agli identici articoli aggiuntivi Antezza 29.014 e Russo 29.09, siano posti in votazione subito dopo la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25 e sia modificata in tutte le proposte emendative l'espressione « senza oneri a carico del richiedente » con la seguente: « con oneri a carico del richiedente ».

Propone parimenti che gli identici emendamenti Zaccagnini 1.18, Dorina Bianchi 1.52, Russo 1.81 e Parentela 1.65 unitamente agli articoli aggiuntivi Palma 29.016 e Russo 29.011, siano posti in votazione subito dopo la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Propone quindi che gli identici emendamenti Zaccagnini 1.19, Massimiliano Bernini 1.64, Russo 1.80, Guidesi 1.58, e Dorina Bianchi 1.51, unitamente agli identici articoli aggiuntivi Russo 29.012 e Fiorio 29.017, siano posti in votazione subito dopo la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Invita quindi al ritiro degli identici emendamenti Gagnarli 1.66, Marco Di Maio 1.105, Guidesi 1.60 e Dorina Bianchi 1.53.

Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Fiorio 1.13, 1.14 e 1.16.

Propone parimenti che l'emendamento Sani 1.93, unitamente agli articoli aggiuntivi Mongiello 8.019 e 8.024 siano posti in votazione subito dopo la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.103 e parere contrario sull'emendamento Taricco 1.104.

Propone altresì che gli articoli aggiuntivi Massimiliano Bernini 1.04 e 1.05, unitamente agli articoli aggiuntivi Sani 29.018 e Massimiliano Bernini 1.06, siano posti in votazione subito dopo la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25. Propone altresì che l'articolo aggiuntivo L'Abbate 1.08 sia posto in votazione all'articolo 9, che l'articolo aggiuntivo Gagnarli 1.09 sia posto in votazione dopo l'articolo 25. Propone altresì che l'articolo aggiuntivo L'Abbate 1.08 sia posto in votazione all'articolo 9.

Esprime quindi parere contrario sull'articolo aggiuntivo L'Abbate 1.019.

Invita, infine, al ritiro degli articoli aggiuntivi Mongiello 1.020 e Cenni 9.01, in materia di parità di genere nella composizione dei consorzi, materia oggetto dell'emendamento 1.501 del relatore.

Il viceministro Andrea OLIVERO formula parere conforme a quello del relatore, precisando che il Governo è disponibile a valutare l'accoglimento – come ordini del giorno – delle proposte emendative ritirate.

Luca SANI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la presidenza si intende autorizzata a porre in votazione gli emendamenti accantonati secondo l'ordine proposto.

Colomba MONGIELLO (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore del proprio emendamento 1.86.

La Commissione approva l'emendamento Mongiello 1.86, così come riformulato dal relatore (*vedi allegato 1*).

Colomba MONGIELLO (PD) osserva che la finalità dell'emendamento Luciano Agostini 1.85, di cui è cofirmataria, non coincide con quella della riformulazione proposta dal relatore, poiché nel testo non si prevedeva un innalzamento della soglia di produzione di olio per autoconsumo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO conferma il proprio parere, precisando che la produzione di olio di oliva avviene, di norma, con cadenza biennale.

Colomba MONGIELLO (PD) preannuncia il proprio voto contrario.

La Commissione approva gli emendamenti Luciano Agostini 1.85, Pastorelli 1.7 e Gallinella 1.29 nell'identica riformulazione proposta dal relatore (*vedi allegato 1*).

Mino TARICCO (PD) ritira i propri emendamenti 1.87 e 1.88 ed accetta la riformulazione del proprio emendamento 1.89.

La Commissione approva l'emendamento Taricco 1.89, così come riformulato dal relatore (*vedi allegato 1*).

Gessica ROSTELLATO (PD) ritira il proprio emendamento 1.90.

Filippo GALLINELLA (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento 1.31, a sua prima firma.

La Commissione approva l'emendamento Gallinella 1.31, così come riformulato dal relatore (*vedi allegato 1*).

Marco CARRA (PD) ritira il proprio emendamento 1.107.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Sani 1.103.

Mino TARICCO (PD) ritira il proprio emendamento 1.104, evidenziando tuttavia la necessità di intervenire a livello normativo sul tema dell'installazione di serre a tunnel agricoli di volume inferiore ai 2500 metri cubi.

Paolo RUSSO (FI-PdL) e Adriano ZACAGNINI (SI-SEL) sottoscrivono l'emendamento Taricco 1.104.

Il viceministro Andrea OLIVERO condivide la necessità di intervenire sulla materia, precisando tuttavia che le ragioni del parere contrario risiedono nell'orientamento sfavorevole degli dicasteri interessati.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Taricco 1.104.

Susanna CENNI (PD) accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Cenni 1.5, così come riformulato dal relatore (*vedi allegato 1*) e respinge l'articolo aggiuntivo L'Abbate 1.019.

Colomba MONGIELLO (PD) e Susanna CENNI (PD) ritirano, rispettivamente, i propri articoli aggiuntivi 1.020 e 9.01.

Luca SANI, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1

Al comma 1, sostituire le parole: i possessori di uliveti con le seguenti: i produttori di cui al comma 1.

1. 86. Mongiello. *(nuova formulazione)*

Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: 250 Kg di oli con la seguenti: 350 Kg di olio.

* **1. 85.** Luciano Agostini, * **1. 7.** Pastorelli, * **1. 29.** Gallinella. *(nuova formulazione).*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 7, della legge 14 agosto 1971, n. 817, sono apportate le seguenti modificazioni:

al secondo comma, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

« *2-bis*) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti. ».

1. 89. Taricco. *(nuova formulazione).*

Al comma 9, dopo le parole: l'agricoltura di precisione aggiungere le seguenti: e

il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario.

1. 31. Gallinella. *(nuova formulazione).*

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 25 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: *1-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili previo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società d'informazione.

1. 103. Sani.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. A decorrere dal 2017, i costi delle attività di controllo previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 2 marzo 2010, « Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica », pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale 5 maggio 2010, n. 103, e successive modificazioni, vengono sostenuti dai destinatari degli incentivi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con

le quali i destinatari degli incentivi corrispondono, attraverso il Gestore dei Servizi Energetici, i costi, di cui al primo periodo, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

* **1.5.** Cenni, * **1.9.** Zaccagnini, * **1.69.** Russo, * **1.95.** Falcone. (*nuova formulazione*).

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

**PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE E DEL
GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 1.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attuate solamente per i consorzi di tutela che abbiano tra i loro soci una quota di minoranza di genere pari o superiore al 20 per cento.

0. 1. 501. 1. Fiorio.

1. All'articolo 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni, dopo il comma 17, è inserito il seguente:

« 17-bis. Lo statuto dei consorzi di tutela prevede ad ogni modo, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251 ».

2. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, nel comma 3, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

« b-bis) lo statuto preveda, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. ».

3. I consorzi di tutela provvedono ad adeguare i propri statuti entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. I consorzi di tutela assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

1. 501. Il Relatore.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Costituzione di cauzioni verso lo Stato o altri Enti pubblici).

All'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 10 giugno 1982, n. 348, sono aggiunte le seguenti parole: « nonché dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai

sensi dell'articolo 108 del medesimo decreto legislativo.

8.0500. Il Relatore.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni per il rispetto di corrette relazioni commerciali).

1. All'articolo 2, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero, a norma dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180, possono agire in giudizio per l'inserzione di diritto nei contratti di cessione di latte crudo degli elementi obbligatori di cui al comma 2 del presente articolo. In caso di azione proposta anche dalle imprese somministranti il latte crudo, si procede alla riunione dei giudizi. ».

8. 0501. Il Relatore.

ART. 9.

Sostituire la lettera d) con la seguente:

d) di riportare in capo alla stessa AGEA il coordinamento tecnico delle attività svolte da SIN S.p.A., attualmente di competenza dell'area coordinamento, e di procedere ad affiancare a tale area una unità tecnica della stessa Agenzia o di altro organismo pubblico, incaricata di predisporre i codici di programma necessari a gestire in automatico le domande di pagamento e di riservare ad un soggetto esterno, anche pubblico, esclusivamente la gestione del servizio relativo alla parte informatica, consentendo quindi all'Agenzia di mantenere le proprie funzionalità e competenze tecniche; al fine di evitare sovrapposizioni di competenze, duplica-

zioni ed inefficienze, di trasferire in capo ad AGEA le funzioni di organismo pagatore svolte dall'Ente nazionale risi; che i centri di assistenza agricola e gli organismi pagatori ottimizzino il processo di raccolta delle informazioni e di monitoraggio in modo da assicurare in tempo reale la trasmissione dei dati all'organismo di coordinamento e, allo stesso tempo, garantire loro, nel rispetto delle rispettive competenze, l'accesso al *database* di AGEA evitando un possibile disallineamento delle informazioni anche in funzione delle nuove procedure per il controllo dei requisiti relativi all'agricoltore attivo, al *greening* e alle procedure di gestione del rischio.

0. 9. 600. 1. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

d-ter) revisione della normativa istituita dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione in funzione della competitività del settore.

0. 9. 600. 2. Falcone.

Al comma 1, sostituire le parole da: in attuazione del principio di cui all'articolo 1 *fino a:* degli enti, con le seguenti: nel rispetto dei principi e dei criteri del capo I e degli articoli 8,16 e 18 della legge agosto 2015, n. 124 e tenuto conto dei relativi decreti legislativi attuativi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino degli enti.

Conseguentemente al comma 2:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) eventuale revisione delle competenze e riordino degli enti, società ed agenzie vigilati, anche a seguito dell'attua-

zione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 381 a 383, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'articolo 1, commi da 659 a 664, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, prevedendo modalità di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscano l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e sindacali, la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti degli organi stessi nei settori in cui opera l'ente, società o agenzia;

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

*c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa, non considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, derivanti dalla riduzione del numero degli enti e società disposta a legislazione vigente e dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e all'internazionalizzazione del *made in Italy*, nonché alla tutela all'estero delle produzioni di qualità certificata;*

c) sostituire la lettera d) con le seguenti:

d) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; modello organizzativo omogeneo; uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; uniformità delle procedure e dei sistemi in-

formativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema dei pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore, di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503.

d-bis) riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di garantire maggiore unitarietà ed efficacia, anche assicurando la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante il trasferimento della proprietà delle relative azioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o ad agenzie da esso vigilate, ovvero la sua confluenza in enti, società o agenzie vigilati dal medesimo Ministero, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA;

9.600. Il Governo.

ART. 11.

Sopprimere l'articolo 11.

11. 500. Il Relatore.

ART. 25.

Al comma 2, sopprimere le parole: a proprie spese.

0. 25. 0500. 1. Zaccagnini.

Al comma 2, sostituire le parole: a proprie spese con le seguenti: senza oneri a proprio carico.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, provvede ad armonizzare i sistemi informatici e le proprie norme di attuazione con le norme regionali, affinché i dati a sistema sull'anagrafe apistica nazionale (BDA) non siano oggetto di ulteriori registrazioni regionali o provinciali, ma, a seguito di unica registrazione, siano condivisi.

0. 25. 0500. 2. Taricco.

Al secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: da 1000 a 4000 euro con le seguenti parole: da 500 a 2000 euro.

0. 25. 0500. 3. Zaccagnini.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici).

1. Non sono considerate forniture di medicinali veterinari distribuiti all'ingrosso gli acquisti collettivi e la distribuzione da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale agli apicoltori di presidi sanitari, per i

quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria.

2. È fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA) di cui al Decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2010, n. 93, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.

3. Agli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita *Aethina tumida*, che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'Autorità sanitaria, hanno distrutto la totalità dei propri alveari, è consentita l'immediata reintroduzione nella « zona di protezione » dello stesso numero di alveari perduti. Detti alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita *Aethina tumida* ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari competenti territorialmente.

25. 0500. Il Relatore.

Al comma 1, dopo le parole: durante la fase di produzione aggiungere le seguenti: in uscita per il consumo.

0. 25. 0501. 1. Taricco.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: È fatto obbligo di indicare in etichetta il luogo di produzione e confezionamento della birra e delle materie prime utilizzate per la sua produzione.

0. 25. 0501. 2. Zaccagnini.

Dopo il capo III inserire il seguente:

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DELLA BIRRA ARTIGIANALE

ART. 25-bis

All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi

impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza e la cui produzione annua non superi i 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di prodotto per conto terzi. ».

25. 0501. Il Relatore.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis

(Fungo cardoncello e prodotti derivati).

1. Con la dizione « Fungo Cardocello » o « Cardoncello » si intende il fungo (spontaneo o coltivato) in qualunque modo trasformato e commercializzato della sola specie *Pleurotus Eryngii*.

25. 0502. Il Relatore.